



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherna.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Piero FLOREANI

Presidente

Antonio MARINELLO

Componente relatore

Luca DONZELLI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul procedimento n.5/2019 – Ricorso ai sensi degli artt. 69 e 70 del Regolamento di Giustizia FIS, presentato dalla Sig.ra Olga Kharlan e dall'A.S.D. Virtus Scherma Bologna in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Giuseppe Sermasi, nei confronti della Federazione Italiana Scherma in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Giorgio Scarso.

Svolgimento del procedimento

La Sig.ra Olga Kharlan è un'atleta di nazionalità ucraina, che già dalla scorsa stagione agonistica è tesserata per la Federazione Italiana Scherma (con il n. 697406) per tramite dell'A.S.D. Virtus Scherma Bologna (affiliata FIS con il n. 77).

Abelli

Federazione Italiana Scherma
Segreteria Generale

ENTRAVA

Uff. Fot. ORGI

Prot. 000803/20 Del 03/02/2020





Per la corrente stagione agonistica 2019/20, la Sig.ra Kharlan ha deciso, di concerto con l'A.S.D. Virtus Bologna, di partecipare al Campionato Italiano Assoluto individuale e a Squadre di serie A1, nella specialità della sciabola.

Tuttavia, in molti casi le prove di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto coincidono con gare di Coppa del Mondo (che in questa stagione, sono altresì valide per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020), alle quali la ricorrente intende partecipare in quanto convocata dalla Federazione Ucraina di Scherma, quale componente della squadra nazionale di sciabola. In ragione di queste possibili sovrapposizioni, la Virtus Bologna ha chiesto alla Federazione Italiana Scherma di valutare l'opportunità di concedere all'atleta una "wild card" (come testualmente indicato a pag. 2 ed in più punti del ricorso), affinché la stessa possa qualificarsi e prendere parte alla fase finale del Campionato Italiano Assoluto, che si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2020.

Con delibera assunta il 27 ottobre 2019, comunicata il successivo 30 ottobre con nota prot. n. 5443/19, il Consiglio Federale ha respinto la richiesta della Virtus in quanto, dopo un'approfondita valutazione delle motivazioni alla base dell'istanza e seppur consapevole del valore agonistico della tiratrice, "ha verificato che non sussistono i presupposti per derogare a quanto previsto all'art. 39 delle Disposizioni per l'Attività agonistica 2019/20".

Attraverso il ricorso di cui oggi si discute, proposto in data 27 novembre 2019, la Sig.ra Olga Kharlan e l'A.S.D. Virtus Bologna chiedono, con l'Avv. Paola Puglisi, l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 27 ottobre 2019, nonché la declaratoria di inefficacia del Regolamento contenente le "Disposizioni per lo



svolgimento dell'attività agonistica per la stagione 2019/20", pubblicato in data 30 ottobre 2019, ovvero l'annullamento e comunque la disapplicazione di alcune specifiche disposizioni in esso contenute, segnatamente degli artt. 3, 6 e 39.

Per ciò che riguarda le "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica 2019/20", in particolare, l'inefficacia deriverebbe dal fatto che tale Regolamento non ha mai ricevuto l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., cosicché esso non potrebbe spiegare alcuna efficacia in ambito federale.

Quanto, invece, alla delibera del Consiglio Federale qui impugnata, si tratterebbe di un atto illegittimo in quanto adottato in conformità a quanto previsto dagli artt. 3, 6 e 39 del predetto Regolamento, norme che si porrebbero in contrasto con gli artt. 18, 21 e 165 TFUE, con gli artt. 2 e 43 del d.lgs. n. 286/98, degli artt. 16, d.lgs. n. 242/1999, dell'art. 1, comma 9 dello Statuto FIS, dell'art. 2, comma 4 dello Statuto CONI, nonché dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo.

L'udienza di discussione, originariamente fissata per il 18 dicembre 2019 con atto in data 4 dicembre 2019, è stata poi differita (in ragione dell'impossibilità di provvedere alla costituzione del collegio) alla data odierna.

La Federazione Italiana Scherma, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Giorgio Scarso, si è costituita in giudizio tramite memoria difensiva a firma dell'Avv. Giancarlo Guarino in data 17 gennaio 2020, eccependo: in rito, l'inammissibilità per carenza di interesse e difetto di legittimazione e l'improponibilità del ricorso; nel merito, la piena conformità del Regolamento contenente le "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica stagione 2019/20" rispetto agli artt. 7, comma 5, lett. e) e l), 20, commi 4 e 23 Statuto CONI e



all'art. 70 Statuto FIS, nonché agli artt. 18, 21 e 165 TFUE, agli artt. 2 e 43 del D.L. vo n. 286/98 ed ai Principi Fondamentali dell'Olimpismo.

All'udienza del 22 gennaio 2020 sono presenti l'Avv. Paola Puglisi (per la Sig.ra Olga Kharlan e l'A.S.D. Virtus Scherma Bologna) e l'Avv. Giancarlo Guarino (per la Federazione Italiana Scherma).

Nel corso dell'udienza, l'Avv. Puglisi precisa preliminarmente che la richiesta avanzata dall'atleta Olga Kharlan e dall'A.S.D. Virtus Bologna - ancorché in più punti del ricorso sia stata riferita alla concessione di una "wild card" – deve intendersi riferita all'ammissione diretta (*ex art. 39 del Regolamento sulle "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica 2019/20"*) dell'atleta alla seconda prova di qualificazione nazionale, oppure direttamente alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti. Più precisamente, dal momento che nelle date utili per la partecipazione alle prove zonali di selezione per il Campionato Nazionale (valide come qualificazione alle rispettive prove nazionali) e per la partecipazione alla prova regionale di Coppa Italia (valida come qualificazione alla Coppa Italia Nazionale), Olga Kharlan sarebbe molto probabilmente convocata dalla Federazione ucraina per gare di Coppa del Mondo, l'atleta ha chiesto di poter essere ammessa direttamente alla fase successiva (seconda prova di qualificazione nazionale), così come previsto dall'art. 39 del Regolamento per gli atleti convocati nella rappresentativa nazionale italiana per una Gara di Coppa del Mondo (o altre gare internazionali, quali Campionati Mondiali, Campionati Europei, o Campionati del Mediterraneo) che si svolga in concomitanza con le prove zonali.

Ad avviso della parte ricorrente, in particolare, la disposizione contenuta nell'art. 39 costituirebbe una forma di discriminazione a vantaggio degli atleti italiani



e si porrebbe in contrasto, tra l'altro, con la normativa comunitaria e con i Principi Fondamentali dell'Olimpismo.

In quanto adottata sulla base di una disposizione asseritamente discriminatoria, la parte ricorrente chiede dunque l'annullamento della delibera con la quale il Consiglio Federale ha respinto la richiesta avanzata dalla Sig.ra Kharlan e, in conseguenza, ribadisce la richiesta di ammissione diretta dell'atleta alla seconda prova di qualificazione, o alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti.

Per contro, per la Federazione Italiana Scherma, l'Avv. Giancarlo Guarino eccepisce in udienza l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione ad agire. Ciò in quanto, allorché il ricorso evoca ripetutamente la concessione di una "wild card", esso farebbe riferimento non ad una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, bensì alla eventuale concessione di un vero e proprio "invito" alla partecipazione alla fase finale del Campionato nazionale da parte del Consiglio federale, fattispecie prevista dal medesimo art. 39 in deroga ai criteri generali di qualificazione.

Quanto al merito, l'Avv. Guarino obietta anzitutto che la scelta dell'atleta Olga Kharlan di rispondere alle convocazioni della Federazione ucraina, per quanto legittima, non può influire sulle determinazioni e sulle attività della Federazione Italiana Scherma, né sulla definizione dei criteri ordinari di qualificazione alle varie fasi del Campionato Italiano. Per quanto riguarda, poi, l'asserita natura discriminatoria dell'art. 39 del Regolamento sulle Disposizioni dell'attività agonistica, la tesi sarebbe smentita dalla natura dilettantistica delle attività sportive federali: ciò nel senso che, stando alla giurisprudenza comunitaria, un contemperamento dei principi comunitari è



da considerarsi assolutamente legittimo allorché si tratti di tutelare l'attività interna delle federazioni sportive e favorire la crescita dei giovani in ambito sportivo dilettantistico.

Aggiunge inoltre che nella richiesta di ammissione diretta dell'atleta, la Virtus Bologna ha espressamente indicato che l'interesse della Sig.ra Olga Kharlan non è di natura strettamente sportiva, ma piuttosto di natura commerciale.

Tale circostanza risulta esplicitamente dichiarata dall'A.S.D. Virtus, che fa riferimento a pressioni ricevute da parte di uno sponsor, che caldeggerebbe fortemente la presenza della Sig.ra Olga Kharlan ai Campionati Italiani Assoluti, ai quali, peraltro, l'atleta potrebbe in ogni caso partecipare soltanto come "fuori classifica" e, dunque, effettivamente, senza alcuna autentica velleità sportiva.

In definitiva, la Federazione Italiana Scherma insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo anzitutto la legittimità della delibera adottata dal Consiglio Federale. In termini più generali, inoltre, rileva che la necessità di trasmissione preventiva al CONI è riferibile soltanto ad alcune tipologie di regolamenti, tra le quali non rientra il Regolamento sulle disposizioni in materia di attività agonistica, qui contestato.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dalla Sig.ra Olga Kharlan e dall'A.S.D. Virtus Bologna mira essenzialmente: a) all'annullamento della delibera adottata dal Consiglio federale il 27 ottobre 2019, con la quale è stata respinta la richiesta dell'atleta di ammissione diretta alle fasi di qualificazione o alle fasi finali dei Campionati Italiani Assoluti di scherma;



b) alla declaratoria di inefficacia del regolamento contenente le “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 2019/20”.

In via preliminare, questo collegio rileva come la parte ricorrente sia pienamente interessata e legittimata ad agire. Ancorché il ricorso evochi in più punti ed impropriamente la concessione di una “wild card” all’atleta, l’oggetto del ricorso medesimo è stato chiaramente precisato nel corso dell’udienza. Ed invero, non si discute oggi della concessione di un “invito”, di per sé assolutamente discrezionale, da parte del Consiglio Federale, ma della titolarità, o meno, di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, consistente nella presenza dei requisiti previsti per l’ammissione diretta alle fasi nazionali o alla fase finale del Campionato Italiano.

Venendo al merito del ricorso, l’inefficacia del Regolamento sulle Disposizioni agonistiche deriverebbe, ad avviso della Sig.ra Kharlan e dell’A.S.D. Virtus Bologna, dal fatto che esso non è stato previamente approvato dalla Giunta del CONI (art. 7, comma 5, lett. c) e l), 20, commi 4 e 23 Statuto CONI).

Il motivo è infondato. In questa sede occorre infatti ricordare che la legge è chiara nello stabilire il principio generale di autonomia delle Federazioni sportive (art. 1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, convertito in legge dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 220), che si concretizza nella piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, “sotto la vigilanza del CONI”.

Il Comitato olimpico nazionale, dunque, dispone di un generale potere di vigilanza, che in taluni casi può esplicarsi anche mediante un’approvazione, ma con riferimento esclusivo ad alcune tipologie specifiche di atti o provvedimenti. Tra i



provvedimenti delle Federazioni sportive, l'approvazione è prevista esclusivamente per gli statuti; per i regolamenti attuativi dello statuto; per i regolamenti di giustizia sportiva; per i regolamenti antidoping (così, chiaramente, l'art. 7, comma 5, dello Statuto del CONI). Ebbene nel caso di specie, il Regolamento contestato non è riconducibile ad alcune delle fattispecie appena elencate, trattandosi di disposizioni di carattere pratico-organizzativo, volte unicamente a regolare lo svolgimento dell'attività sportiva nel corso della stagione agonistica. Per tali ragioni, esso rientra a tutti gli effetti nella sfera di autonomia della Federazione e, ai fini della sua efficacia, non si rende necessaria alcuna approvazione formale da parte del CONI.

Con l'altro motivo di ricorso si contesta invece la legittimità della più volte citata delibera adottata dal Consiglio Federale e, in stretta correlazione, degli artt. 3, 6 e 39 del Regolamento sull'attività agonistica, in quanto tali disposizioni determinerebbero una disparità di trattamento a carico della ricorrente, a vantaggio degli atleti convocati nelle rappresentative nazionali italiane.

Anche questo motivo di ricorso è infondato.

Per circoscrivere al meglio la fattispecie, giova qui ricordare che l'art. 39 del Regolamento contiene una articolata disciplina delle condizioni di ammissibilità alle gare costituenti Gran Premio degli Assoluti Italiani di scherma, tra cui è compresa la fase finale del Campionato Italiano Assoluto individuale.

Abli

L'ammissione a tale fase finale può avvenire, in via alternativa: per effetto del posizionamento entro le prime 34 posizioni della classifica derivante dalla somma dei risultati delle due prove di Campionato Nazionale di qualificazione; per effetto dell'utile posizionamento tra i primi 16 classificati della gara di Coppa Italia Nazionale;



direttamente, in seguito alla concessione di una “wild card” per l’ammissione di atleti che non abbiano potuto partecipare alle fasi di qualificazione a causa di infortuni o a causa della convocazione nella squadra italiana per concomitanti impegni internazionali.

Per quanto qui interessa, alla prima prova di qualificazione al Campionato Nazionale possono partecipare soltanto gli atleti presenti nel *ranking* assoluto di specialità al termine della stagione agonistica precedente, o in quello della stagione agonistica 2017/18.

Alla seconda prova di Campionato nazionale di qualificazione può invece partecipare un numero prefissato di atleti (16, per ciò che riguarda la sciabola femminile), con l’ulteriore precisazione che sono ammessi di diritto gli atleti componenti la Squadra Nazionale italiana convocati per le competizioni internazionali, qualora dette competizioni si svolgano in concomitanza con prove zonali di selezione ai Campionati Italiani.

Ebbene, nel caso di specie, la Sig.ra Kharlan non ha potuto partecipare alla prima prova del Campionato Nazionale di qualificazione, in quanto nelle due precedenti stagioni agonistiche non aveva preso parte ad alcuna gara del Gran Premio Assoluti. Per prendere parte alla seconda prova di qualificazione avrebbe potuto qualificarsi partecipando alla prova di selezione zonale (11/12 gennaio), alla quale non ha però partecipato, avendo deciso di rispondere alla convocazione della Squadra Nazionale ucraina per il Gran Prix FIE di Montreal, che si svolgeva nelle stesse date.

Per la qualificazione alla fase finale del campionato Italiano Assoluto rimane a questo punto una ulteriore possibilità. La qualificazione potrebbe infatti avvenire a



seguito della partecipazione alla Coppa Italia Nazionale (articolata in due fasi: 24/26 aprile Coppa Italia regionale; 8/10 maggio Coppa Italia Nazionale).

Proprio in ragione delle possibili sovrapposizioni tra le gare zonali di selezione ai Campionati Italiani e le gare internazionali in caso di convocazione dell'atleta da parte della Federazione ucraina, l'A.S.D. Virtus aveva dunque avanzato al Consiglio Federale la richiesta di ammissione diretta alle successive fasi nazionali di selezione, così come è espressamente consentito agli atleti della Squadra Nazionale italiana ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'attività agonistica della Federazione.

In risposta all'istanza, tuttavia, il Consiglio Federale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per derogare al disposto dell'art. 39, che limita appunto la possibilità di ammissione diretta agli atleti convocati nella Squadra Nazionale italiana.

La decisione su questo specifico motivo di ricorso ruota essenzialmente intorno alla individuazione ed alla definizione della *ratio* sottesa all'art. 39, nella parte in cui la norma prevede la possibilità di ammissione diretta alle fasi di qualificazione o alle fasi finali dei Campionati Italiani Assoluti solo agli "atleti componenti la Squadra italiana e convocati per le suddette competizioni internazionali" (Campionati del Mondo, Campionati europei, prove di Coppa del Mondo, Campionati del Mediterraneo).

La finalità di questa disposizione appare, in tutta evidenza, quella di porre rimedio ad una situazione di obiettiva difficoltà nella quale potrebbero trovarsi quegli atleti di interesse nazionale i quali, proprio perché convocati a far parte della Squadra Italiana di scherma nelle competizioni internazionali, non possano prendere parte alle gare di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti. Essa assolve, insomma, una



funzione di riequilibrio del sistema all'interno della Federazione, posto che l'impedimento a partecipare alle gare di qualificazione ai Campionati nazionali è indotto dalla stessa Federazione e deriva dalla necessità che gli atleti rispondano alla convocazione per le competizioni internazionali.

Se collocata nella sua corretta dimensione teleologica, insomma, la norma in questione non introduce alcuna discriminazione, né in danno degli atleti italiani non convocati per le rappresentative nazionali, né, tantomeno, degli atleti stranieri.

D'altra parte, la salvaguardia del diritto degli atleti italiani a partecipare alle gare internazionali senza che ciò comprometta la loro partecipazione alle gare nazionali, rientra senz'altro nelle attribuzioni tecnico-organizzative della Federazione, che ben può prevedere meccanismi specifici volti a contemperare le esigenze agonistiche degli atleti impegnati sia nel contesto internazionale che nelle competizioni nazionali.

La stessa esigenza non è invece riproducibile con riferimento agli atleti di nazionalità straniera, a motivo del fatto che in tali casi le convocazioni per l'attività internazionale vengono (eventualmente) effettuate da una diversa Federazione. Ed è di tutta evidenza che in questi casi la Federazione Italiana Scherma non potrebbe farsi carico degli eventuali impedimenti a partecipare ad eventi di carattere nazionale indotti da scelte tecniche e convocazioni effettuate da un'altra Federazione.

D'altra parte, la sovrapposizione tra gare nazionali e competizioni internazionali è una variabile quasi fisiologica nello sviluppo dei calendari di ciascuna stagione agonistica. Tanto che, nei limiti delle possibilità consentite dal calendario delle gare internazionali, l'unico auspicio per il futuro è che possano individuarsi date "libere" per le gare di qualificazione alle fasi finali dei campionati Italiani Assoluti, in modo da



minimizzare il rischio di sovrapposizioni con le convocazioni per le competizioni internazionali.

Infine, anche spostando il tiro sulla presunta incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, la valutazione sulla legittimità delle disposizioni del Regolamento qui richiamato non cambia. Per il diritto comunitario, infatti, nell'ambito sportivo dilettantistico sono senz'altro ammissibili ragionevoli limitazioni al diritto di praticare l'attività sportiva in altri Stati membri, se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono trovare valide giustificazioni nel perseguimento di obiettivi legittimi, quali ad esempio quello di promuovere la pratica sportiva dei giovani, di tutelare lo sviluppo e la formazione della salute fisica e della personalità dei giovani sportivi (si veda in particolare il c.d. "Libro bianco sullo sport", COM/2007391, 11 luglio 2007), di promuovere i cosiddetti "vivai" negli sport di squadra, ecc.

Per il complesso di ragioni sin qui illustrate, pertanto, la delibera adottata dal Consiglio federale va senz'altro considerata legittima, così come legittime sono da considerarsi le disposizioni contenute negli artt. 3, 6 e 39 del Regolamento recante le "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica" per la stagione 2019/20".

P.Q.M.

Il Tribunale federale così dispone:

dichiara l'infondatezza del ricorso proposto dalla Sig.ra Olga Kharlan e dall'A.S.D.

Virtus Scherma Bologna e lo rigetta nel merito.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario generale.

Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2020.



Il Relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]